

0081

REGOLAMENTO PER

IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

COMUNE DI MONTEVIALE
Provincia di Vicenza
Affisso il: 29 FEB 2008
Defisso il: 19 MAR 2008
Monteviale, 19 MAR 2008
IL MEGSO COMUNALE

art.1 – Obiettivi del servizio –

Il servizio comunale di trasporto sociale rientra tra le azioni di natura socio-assistenziale promosse dal Comune di Monteviale.

Esso è volto a concorrere alla promozione del benessere dei cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, permettendo loro il soddisfacimento di bisogni personali usufruendo della rete dei servizi esistenti nella zona.

art. 2 – Destinatari del servizio –

Possono usufruire del servizio di trasporto sociale i cittadini residenti nel Comune di Monteviale che siano:

- a) anziani (persone ultrasessantacinquenni), che si trovino in situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale;
- b) invalidi adulti e portatori di handicap (in possesso dell'apposita documentazione rilasciata dall'organo competente attestante il grado di invalidità riconosciuta) che si trovino in situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale;
- d) persone adulte, seguite dai servizi sociali del Comune, che si trovino in situazione di bisogno, essendo privi di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale.
- e) minori le cui famiglie, seguite dai servizi sociali del Comune, che si trovino in situazione di bisogno, essendo prive di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 3 - Finalita' del servizio

Il trasporto sociale assicura il raggiungimento e l'accompagnamento alle seguenti strutture e luoghi:

- centri diurni, centri di socializzazione e/o di riabilitazione a gestione pubblica o convenzionata;
- presidi ospedalieri e ambulatori in cui effettuare visite ed esami specialistici;
- servizi pubblici;
- uffici e/o servizi per disbrigo di pratiche burocratiche e di commissioni;
- seggi elettorali in occasione di consultazioni,

Non è consentito il trasporto di ammalati gravi né si possono effettuare ricoveri in ospedale e, in ogni caso non possono essere trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza.

Le prestazioni del servizio di trasporto sociale comunale non sostituiscono quelle previste e/o fornite dal S.S.N.

Art. 4 - Modalita' di attuazione

I trasporti possono essere singoli o collettivi, ed avere carattere continuativo o occasionale.

Il servizio di trasporto inizia dalla residenza dell'utente, e si conclude con il rientro al domicilio dell'utente stesso.

L'ambito territoriale in cui può essere svolto il servizio è compreso nel territorio dell'ULSS 6 Vicenza; possono essere raggiunti, altresì, i presidi ospedalieri di Montebelluna Maggiore e Arzignano. Per particolari esigenze da verificarsi di volta in volta il servizio può essere esteso anche all'intera Regione Veneto.

L'effettuazione del servizio è subordinata sia alla disponibilità dei mezzi e dei volontari, sia alle esigenze dei servizi e attività funzionanti nel servizio sociale stesso.

Art. 5 - Accesso al servizio

Il servizio sociale comunale valuta le condizioni di ammissibilità al servizio di trasporto al fine di evitare una deresponsabilizzazione di familiari e/o persone che sono un riferimento per la persona o il nucleo familiare richiedente

I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, sia a titolo continuativo che occasionale, devono presentare domanda all'Amministrazione comunale;

Nella domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/ 28.12.2000, da parte del richiedente:

- i dati anagrafici
- la situazione di momentanea o permanente difficoltà di spostamento
- la mancanza di una rete parentale che possa fornire assistenza
- l'impossibilità di fruire dei servizi di trasporto pubblico locale
- di conoscere ed accettare le condizioni stabilite dal presente regolamento

Inoltre, alla domanda dovranno essere allegate:

- la relazione, se richiesta, dell'assistente sociale addetto ai servizi sociali del Comune –
- l'attestazione ISEE (in corso di validità) relativa alle condizioni economico-patrimoniali, rilasciata ai sensi del D. L. 31/3/1998, n. 109, come modificato dal D.L. 3/05/2000, n. 130.

La domanda sarà accolta se sussistono le condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento. Gli eventuali accertamenti sono effettuati dall'assistente sociale addetto ai servizi sociali del Comune.

La domanda, se accettata, dà diritto di accesso al servizio in parola.

Art. 6 - Organizzazione del servizio

I soggetti che abbiano presentato domanda, ai sensi dell'art.5, possono richiedere il servizio anche telefonicamente, purchè le richieste pervengano almeno tre giorni prima della data in cui si richiede la prestazione.

In caso di mancata presentazione della domanda e della prevista documentazione, il soggetto richiedente potrà accedere una prima volta al servizio, salvo presentare, in seguito, la documentazione richiesta. In caso contrario non saranno assicurate altre prestazioni.

Le richieste pervenute al di fuori dei tempi prescritti, potranno non essere soddisfatte, anche se opportunamente giustificate.

Eventuali servizi continuativi devono essere espressamente richiesti e concordati con l'ufficio servizi sociali.

I trasporti vengono effettuati di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 7, 00 alle ore 18,00; nella giornata di sabato solo in caso di disponibilità di operatori e di mezzi.

Art. 7 - Costi e modalità di pagamento

Le quote di compartecipazione alla spesa sono definite, a persona, in relazione alla distanza da percorrere, e sono così determinate:

nel raggio di 6 km al di fuori dei confini comunali

(comprendente l'ospedale civile, centri e servizi della città di Vicenza) € 4,00

nel raggio dai 6 ai 10 km dai confini comunali

(comprendente il presidio ospedaliero di Montecchio Maggiore) € 6,00

nel raggio da 6 a 20 km dai confini comunali

(comprendente il presidio ospedaliero di Arzignano) € 8,00

nel raggio di oltre 20 km dai confini comunali, limitatamente

all'ULSS 6 Vicenza, € 12,00

art. 8 – Gratuità del servizio

Il servizio è gratuito nei seguenti casi:

- per consentire la frequenza degli anziani residenti al centro diurno comunale;
- per consentire la partecipazione di anziani e cittadini, sprovvisti di mezzi propri, alle iniziative promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale;
- per chi intende recarsi alle urne in caso di consultazioni elettorali;

Sono inoltre esonerati dal pagamento del servizio gli utenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore all'importo annuo del trattamento minimo erogato dall'INPS, che per l'anno 2007 è pari a € 5.670,00.

art. 9 – Obblighi dell'utente

Gli utenti devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente all'ufficio servizi sociali e/o al soggetto incaricato del servizio, ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti, sopravvenuti.

L'utente è tenuto, inoltre, a comunicare tempestivamente all'ufficio servizi sociali del Comune le eventuali variazioni del proprio stato di necessità.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

Gli operatori addetti al trasporto devono garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

Art. 11 - Copertura assicurativa

Le persone trasportate e gli operatori in servizio sono coperte da apposita assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale per gli automezzi di proprietà.